



SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:	OPERE DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE VIONE - CANE' LUNGO VIA MULINI A SEGUITO DI DISSESTO IDROGEOLOGICO (CUP I17H24000690004 - CIG B8B11E8100). AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA APPALTATRICE SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L. AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE OPERE A FAVORE DELLA DITTA DELTA PERFORAZIONI ROCCE S.A.S. CON SEDE IN LOCALITA' NAVE SAN FELICE N. 4 A LAVIS (TN) - C.F. E P.IVA 01813680228.
-----------------	---

L'anno **2026** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** (**28.01.2026**)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Premessa che, in seguito alle abbondanti precipitazioni accorse, si è verificato un evento franoso sul versante orografico destro del torrente Valle dei Mulini, immediatamente a valle della strada comunale che dall'abitato di Vione porta alla frazione di Canè (Via Mulini);

Considerato che, a seguito di una valutazione statica della muratura di sostegno della carreggiata interessata dal predetto dissesto idrogeologico, risulta necessario provvedere in tempi brevi ad opere di ripristino e messa in della sede stradale, attualmente non transitabile dagli automezzi nella corsia a valle;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 12.10.2024 con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Comunità Montana di Valle Camonica ed il Comune di Vione per "Progetti di messa in sicurezza idrogeologica";

Dato atto che tale Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 20.11.2024, prevede l'impegno, da parte della Comunità Montana, a concorrere al finanziamento delle opere di messa in sicurezza idrogeologica per la somma di Euro 100.000,00;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo n. 70 in data 15.10.2024 con la quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) delle opere di "Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè lungo Via Mulini a seguito di dissesto idrogeologico (CUP I17H24000690004)" il Geom. Riva Fabrizio, istruttore tecnico assegnato al Servizio Tecnico e Manutentivo;

Viste le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo:

- n. 79 del 08.11.2024, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico professionale per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza delle predette opere all'Ing. Testini Matteo con studio in Milano;
- n. 80 del 08.11.2024 di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico professionale per la redazione della relazione geologica nell'ambito della progettazione delle opere in oggetto al Geol. Stain Devid con studio in Edolo (BS);

Dato atto che il tecnico incaricato Ing. Testini Matteo, unitamente al Geol. Stain Devid, ha depositato in data 14.11.2024 al prot. n. 3986 il progetto esecutivo delle opere di "Ripristino e messa in sicurezza della strada comunale Vione - Canè lungo Via Mulini a seguito di dissesto idrogeologico", comportante una spesa complessiva di Euro 500.000,00;

Vista la determinazione di conclusione positiva con prescrizioni della Conferenza dei Servizi decisoria, ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/90, emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Igiene e Ambiente - Territorio in data 21.01.2025, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati;

Visti e richiamati i seguenti atti:

- la D.G.R. n. XII/4736 del 14.07.2025 avente ad oggetto "Piano Lombardia (L.R. 9/2020): Programma 2025/2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio e approvazione del relativo schema di disposizioni tecnico amministrative", che ha approvato il programma degli interventi tra cui le opere di "Messa in sicurezza del versante in frana in corrispondenza della strada comunale Vione-Canè (loc. Mulini)" in Comune di Vione (BS), per un importo finanziato per ad € 455.000,00;
- la comunicazione prot. n. 5590 del 13.08.2025 con la quale il Comune di Vione ha accettato il ruolo di Ente Attuatore dell'intervento sommazione destinatario di contributo;
- le disposizioni tecnico amministrative inoltrate da Regione Lombardia, nel quale vengono riportate le principali fasi di

- realizzazione dell'intervento finanziato e gli impegni che regolano i rapporti tra l'Ente Attuatore e la Regione;
- la nota prot. n. Z1.2025.0031293 del 10.10.2025 con la quale Regione Lombardia ha espresso, come previsto nelle disposizioni tecnico amministrative e per le sole verifiche di competenza, parere favorevole in merito alla coerenza del progetto esecutivo con la programmazione regionale in materia di difesa del suolo;
 - il Decreto del Dirigente della Struttura attuazione interventi di difesa del suolo di interesse regionale n. 14425 del 15 ottobre 2025 avente ad oggetto "DGR XII/4736 del 14 luglio 2025 "Piano Lombardia (L.R. 9/2020): programma 2025/2027 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio lombardo e approvazione del relativo schema di disposizioni tecnico amministrative": nomina degli enti attuatori, contestuali impegni pluriennali dei finanziamenti, nonché liquidazione dei primi acconti a favore degli stessi enti";

Visto e richiamato il progetto esecutivo delle opere in oggetto aggiornato con il recepimento delle prescrizioni espresse in sede di Conferenza dei Servizi, depositato dal professionista incaricato in data 28.07.2025 al prot. n. 5320 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 30.07.2025, comportante un importo complessivo di Euro 560.000,00 di cui Euro 422.055,18 per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza pari ad Euro 6.092,22) ed Euro 137.944,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto come meglio evidenziato nel quadro economico generale dell'opera;

Considerato che, con verbale in data 30.07.2025 sottoscritto dal Responsabile Unico del Progetto per la fase autorizzativa, Geom. Riva Fabrizio, si è proceduto alla preventiva validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Vista la propria determinazione n. 017 del 27.08.2025 con la quale, in seguito a una redistribuzione interna delle assegnazioni delle opere in corso tra i servizi comunali, è stato nominato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di affidamento ed esecuzione delle opere in oggetto, in sostituzione del Geom. Riva Fabrizio del Servizio Tecnico e Manutentivo, il Geom. Testini Stefania, istruttore tecnico dipendente full time del Comune di Ponte di Legno, assegnato al Servizio Lavori Pubblici dell'Area Tecnica Unica Distretto Nord di cui alla Convenzione quadro per la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali cui l'Ente fa parte;

Richiamata quindi la propria determinazione a contrarre n. 022 del 10.10.2025 di indizione di gara ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del medesimo D.Lgs., determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia;

Vista infine la propria determinazione n. 025 del 12.11.2025 di aggiudicazione della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. alla Ditta **SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L.** con sede a Storo (TN) - Via delle Furche n. 14 - C.F. e P.IVA 00809220981, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 10,42%, sull'importo dei lavori a base di gara, per un importo netto contrattuale di Euro 378.711,84 (compresi Euro 6.092,22 per oneri della sicurezza), oltre a IVA di Legge, e quindi per complessivi Euro 462.028,44;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di Legge in data 20.11.2025;

Richiamata la propria determinazione n. 031 in data 23.12.2025 di autorizzazione al subappalto alla Ditta PLONA LAVORI S.R.L. con sede in Via Nazionale n. 1 a Sonico (BS), Codice Fiscale e P.IVA 10583930960, di parte dei lavori ricompresi nella categoria scorporabile OS21 e di parte dei lavori ricompresi nella categoria prevalente OG3, per l'importo presunto di Euro 160.560,70 oltre IVA di Legge;

Vista la richiesta avanzata dalla Ditta appaltatrice in data 27.01.2026 al prot. 267 tendente ad ottenere autorizzazione al subappalto, alla Ditta **DELTA PERFORAZIONI ROCCE S.A.S.** con sede in Località Nave San Felice n. 4 a Lavis (TN), Codice Fiscale e P.IVA 01813680228, per parte dei lavori ricompresi nella categoria scorporabile OS21 per l'importo presunto di **Euro 25.000,00** (di cui Euro 350,04 per oneri della sicurezza) oltre IVA di Legge;

Visti:

- il Capitolato Speciale d'Appalto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 in data 30.07.2025, ed in particolare l'art. 2.14 "Disciplina del subappalto";
- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Verificato che:

- la Ditta appaltatrice, in sede di offerta, aveva espresso la volontà di subappaltare le intere opere appartenenti alla categoria OS21 (scorporabile);
- i documenti allegati alla richiesta di subappalto, di seguito elencati, sono conformi alla normativa:
 - contratto di subappalto;
 - CCIAA della Ditta subappaltatrice;
 - copia documento d'identità del Legale Rappresentante della Ditta subappaltatrice;
 - dichiarazione di possesso dei requisiti generali;
 - attestazione SOA in corso di validità per la categoria OS21;
 - documentazione comprovante l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori (White List) istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. 17 ottobre 2016;
 - dichiarazione di non controllo o collegamento tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice;
 - DURC;
 - Piano Operativo di Sicurezza;

Ritenuto dunque di autorizzare il subappalto in oggetto dato atto che l'importo richiesto per la categoria OS21, sommato a quanto già autorizzato con propria determina n. 031/2025, è contenuto entro il limite massimo e corrisponde a quanto dichiarato in sede di gara;

Dato atto che l'adozione della presente non comporta ulteriori oneri per il Comune;

Espresso il proprio parere sulla regolarità tecnica;

Visti e richiamati:

- il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 02.04.2016, divenuta esecutiva ai sensi di Legge;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n. 127, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, del D.Lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il

cui ultimo aggiornamento è avvenuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;

- la convenzione quadro per la gestione associata delle funzioni fondamentali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 21.01.2020 e sottoscritta dall'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica e dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni di Ponte di Legno, Temù e Vione in data 02.01.2020;
- l'art. 1, comma 3, della citata convenzione con il quale si individua quale Ente Capofila della gestione associata l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica;
- il Decreto n. 93 del 15.01.2025 del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Vallecamonica di attribuzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'Area tecnica associata - Distretto nord per i Comuni di Ponte di Legno e Vione, al Geom. Denis Faustinelli;
- l'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che, qualora la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
- le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione n. 01 in data 07.01.2026 con il quale la Giunta Comunale, in via provvisoria ed in attesa dell'adozione del Bilancio di Previsione dell'anno 2026, ha provveduto ad attribuire al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici le risorse finanziarie assegnate al medesimo funzionario con riferimento agli stanziamenti definitivi della spesa corrente del Bilancio 2025, ciò al fine di consentire la gestione ed il mantenimento dei servizi comunali già attuati nel corso degli anni passati;

Richiamato il visto di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 151 - 4° comma, dell'art. 153 - 5° comma e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) AUTORIZZARE** la Ditta SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Storo (TN) - Via delle Furche n. 14 - C.F. e P.IVA 00809220981, appaltatrice dei lavori in premessa descritti, a subappaltare alla Ditta **DELTA PERFORAZIONI ROCCE S.A.S.** con sede in Località Nave San Felice n. 4 a Lavis (TN), Codice Fiscale e P.IVA 01813680228, parte dei lavori ricompresi nella categoria scorporabile OS21 per l'importo di **Euro 25.000,00** (di cui Euro 350,04 per oneri della sicurezza) oltre IVA nella misura di Legge, alle condizioni di cui ai successivi punti:
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, completo dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - l'impresa subappaltatrice, per tramite dell'appaltatore, deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - l'impresa subappaltatrice deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- 2) DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione di ulteriori impegni di spesa a carico del Bilancio del Comune;
- 3) DARE ATTO** ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il seguente atto amministrativo illegittimo e venga dal seguente direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Brescia, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 4) COPIA** della presente viene trasmessa al Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. 267/2000 ed al Segretario Comunale, al Sindaco ed al Messo Comunale ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- 5) ATTESTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
(Stefania Testini)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
(Geom. Denis Faustinelli)